

**Sentenza del Tribunale 6 ottobre 2011 — Industrias Francisco Ivars/UAMI — Motive (Riduttore meccanico di velocità)**

(Causa T-246/10) <sup>(1)</sup>

[«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un riduttore meccanico di velocità — Disegno o modello comunitario anteriore — Motivo di nullità — Assenza di carattere individuale — Assenza di impressione generale diversa — Artt. 6 e 25, n. 1, lett.b), del regolamento (CE) n. 6/2002»]

(2011/C 340/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Industrias Francisco Ivars, SL (Xeraco, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Caballero Oliver e A. Sanz-Bermell y Martínez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Motive Srl (Montirone, Italia) (rappresentanti: avv.ti I. Valdelomar Serrano e J. Mora Granell)

**Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 16 marzo 2010 (procedimento R 1337/2008-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Motive Srl e la Industrias Francisco Ivars, SL.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Industrias Francisco Ivars, SL è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 195 del 17.7.2010.

**Sentenza del Tribunale 6 ottobre 2011 — medi/UAMI — Deutsche Medien Center (deutschemedi.de)**

(Causa T-247/10) <sup>(1)</sup>

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo deutschemedi.de — Marchio comunitario denominativo anteriore World of medi, marchi nazionali figurativo e denominativi anteriori medi.eu, medi welt, medi-Verband, medi e nome commerciale e denominazione sociale anteriori medi — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2011/C 340/38)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: medi GmbH & Co. KG (Bayreuth, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. Lindner, D. Terheggen, T. Kiphuth)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Deutsche Medien Center GmbH (Dortmund, Germania) (rappresentante: avv. R. Bodemann)

**Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 16 marzo 2010 (procedimento R 1366/2008-4), relativa al procedimento di opposizione tra la Weihermüller & Voigtman GmbH & Co. KG e la Deutsche Medi Präventions GmbH.

**Dispositivo**

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 16 marzo 2010 (procedimento R 1366/2008-4) è annullata.
- 2) L'UAMI è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese della medi GmbH & Co. KG.
- 3) La Deutsche Medien Center GmbH supporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 209 del 31.7.2010.

**Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2011 — Cooperativa Vitivinícola Arousana/UAMI — Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO)**

(Causa T-421/10) <sup>(1)</sup>

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ROSALIA DE CASTRO — Marchio denominativo nazionale anteriore ROSALIA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Valutazione della somiglianza dei segni sul piano concettuale — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2011/C 340/39)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega (Meaño, Spagna) (rappresentante: avv. E. Sánchez-Quiñones González)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: María Constantina Sotelo Ares (Cambados, Spagna) (rappresentante: avv. C. Lema Devesa)

**Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 19 luglio 2010, nel procedimento R 1804/2008-4, relativamente ad un procedimento di opposizione fra María Constantina Sotelo Ares e la Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 301 del 6.11.2010.

---

**Ordinanza del Tribunale 22 settembre 2011 — Athinaïki Techniki/Commissione**

(Causa T-94/05 RENV II) (<sup>1</sup>)

(«Aiuto di Stato — Denuncia — Decisione di archiviare la denuncia — Rinvio al Tribunale in seguito all'annullamento — Non luogo a provvedere»)

(2011/C 340/40)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Athinaïki Techniki AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Athens Resort Casino AE Symmetochon (Marrousi, Grecia) (rappresentante: avv. P. Spyropoulos)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 2004 di archiviare la denuncia della ricorrente avente ad oggetto un presunto aiuto di Stato concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio di Hyatt Regency nell'ambito dell'appalto pubblico «Casino Mont Parnès».

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
- 2) La Commissione europea sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dall'Athinaïki Techniki AE.
- 3) L'Athinaïki Techniki sopporterà la metà delle proprie spese.
- 4) L'Athens Resort Casino AE Symmetochon sopporterà le proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 106 del 30.4.2005.

**Ordinanza del Tribunale 21 settembre 2011 — Internationaler Hilfsfonds/Commissione**

(Causa T-141/05 RENV) (<sup>1</sup>)

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/01 — Documenti relativi al contratto LIEN 97-2011 — Diniego di accesso — Nuovo esame in corso d'istanza — Introduzione di un ricorso distinto — Venir meno dell'interesse ad agire — Non luogo a provvedere»]

(2011/C 340/41)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Germania) (rappresentante: H. Kaltenecker, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e T. Scharf, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 febbraio 2005 che nega alla Internationaler Hilfsfonds eV l'accesso completo al fascicolo relativo al contratto LIEN 97-2011

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sulle conclusioni della Hilfsfonds eV dirette all'annullamento della decisione della Commissione europea 14 febbraio 2005 recante rigetto della sua domanda di accesso al fascicolo relativo al contratto LIEN 97 2011.
- 2) La Internationaler Hilfsfonds è condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle della Commissione.

---

(<sup>1</sup>) GU C 143 dell'11.6.2005.

---

**Ordinanza del Tribunale 19 settembre 2011 — Matkompaniet/UAMI — DF World of Spices (KATOZ)**

(Causa T-195/09) (<sup>1</sup>)

(«Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere»)

(2011/C 340/42)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Matkompaniet AB (Borås, Svezia) (rappresentanti: avv.ti J. Gulliksson e J. Olson)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)